



BARACCO FORNASIERO
SINCE 1981

Utili non distribuiti delle S.r.l.: la Cassazione esclude la contribuzione INPS sugli utili accantonati

La sentenza n. 25377/2026 interviene sulla determinazione dell'imponibile previdenziale dei soci lavoratori di S.r.l., aprendo nuovi scenari interpretativi e rilevanti questioni operative.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026, è intervenuta su un tema particolarmente rilevante per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata iscritti alla **Gestione Artigiani e Commercianti INPS**, affrontando nuovamente la questione della determinazione della **base imponibile contributiva**.

La pronuncia assume particolare importanza perché afferma che gli utili prodotti dalla S.r.l. e non distribuiti ai soci, in quanto accantonati e mantenuti nella disponibilità della società, non concorrono alla determinazione della **base imponibile contributiva** del socio lavoratore.

Si tratta tuttavia di una pronuncia giurisprudenziale che interviene in una materia da tempo caratterizzata da interpretazioni non sempre univoche e che **presenta ancora diversi profili di incertezza sotto il profilo operativo**.

IL PRINCIPIO DELLA CASSAZIONE

Gli utili prodotti dalla S.r.l. e non distribuiti ai soci, in quanto accantonati e mantenuti nella disponibilità della società, non concorrono, secondo la **sentenza n. 25377/2026**, alla determinazione della **base imponibile contributiva** del socio lavoratore.

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione

La questione riguarda il socio di una S.r.l. che svolge attività lavorativa all'interno della società ed è, per tale ragione, iscritto alla Gestione previdenziale degli artigiani o dei commercianti.

La normativa individua la base imponibile contributiva facendo riferimento ai redditi d'impresa dichiarati ai fini IRPEF.

Proprio su tale elemento si è sviluppato, nel corso degli anni, un articolato confronto interpretativo.

L'INPS ha tradizionalmente sostenuto che, per i soci lavoratori di S.r.l., debba essere considerata anche la quota di reddito prodotto dalla società riferibile al socio in proporzione alla relativa partecipazione, indipendentemente dall'effettiva distribuzione dell'utile.

La giurisprudenza aveva progressivamente individuato una distinzione fondamentale, riconoscendo rilevanza contributiva alla partecipazione nella S.r.l. quando il socio svolge effettivamente attività lavorativa all'interno della società.

Con la recente sentenza n. 25377/2026, la Corte di Cassazione compie un ulteriore passaggio interpretativo, affrontando il problema di come debba essere determinato il reddito rilevante ai fini previdenziali.

BARACCO FORNASIERO SRL

PALAZZO SARMATIA - VIA ALSAZIA 3/A INT. 10 - PADOVA (PD)

IL PRESENTE CONTENUTO È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO UFFICIALE WWW.BARACCOFORNASIERO.IT



BARACCO FORNASIERO

SINCE 1981

Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, gli utili che rimangono nella disponibilità della società perché non distribuiti e accantonati a riserva non possono essere automaticamente imputati al socio ai fini della determinazione della base imponibile contributiva.

Assume quindi rilievo il momento in cui il reddito viene effettivamente attribuito o fiscalmente imputato al socio.

Utili distribuiti e trasparenza fiscale

Il principio espresso dalla Cassazione porta a distinguere le ipotesi in cui il reddito rimane nella disponibilità della società da quelle nelle quali viene invece attribuito direttamente al socio.

Un primo caso è rappresentato dalla distribuzione degli utili, a seguito della quale il socio acquisisce concretamente la disponibilità delle somme deliberate dalla società.

Un'ulteriore fattispecie riguarda le società che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale, nel quale il reddito prodotto dalla società viene imputato direttamente ai soci, indipendentemente dalla sua effettiva distribuzione.

Al di fuori di tali situazioni, il semplice fatto che la società abbia prodotto un reddito non determinerebbe, secondo il principio espresso dalla Cassazione, una sua automatica imputazione al socio ai fini contributivi.

Il rapporto tra reddito fiscale e utile civilistico

La pronuncia, tuttavia, apre anche una serie di interrogativi di natura operativa.

Uno degli aspetti più delicati riguarda la circostanza che **utile civilistico** e **reddito fiscale** non coincidono necessariamente.

Il reddito imponibile della società viene infatti determinato partendo dal risultato del bilancio civilistico e apportando successivamente le **variazioni fiscali in aumento e in diminuzione** previste dalla normativa tributaria.

Si possono pertanto verificare situazioni nelle quali il reddito fiscalmente dichiarato dalla società risulti superiore o inferiore rispetto all'utile effettivamente prodotto e potenzialmente distribuibile ai soci.

Particolarmente significativo è il caso delle variazioni fiscali definitive in aumento.

Si pensi, ad esempio, a un costo contabilmente sostenuto dalla società ma fiscalmente indeducibile. Tale componente incrementa il reddito imponibile fiscale, pur rappresentando un costo realmente sostenuto dalla società e, quindi, una somma che non potrà materialmente essere distribuita ai soci.

Si pone allora il problema di comprendere quale rilevanza debba assumere, ai fini previdenziali, quella parte di reddito fiscale alla quale non corrisponde un effettivo utile distribuibile.

Il problema opposto può verificarsi con le **variazioni in diminuzione**, derivanti da componenti che il legislatore fiscale esclude dalla formazione del reddito imponibile o da particolari agevolazioni fiscali.

In tali situazioni potrebbero essere presenti utili civilisticamente distribuibili ai soci che non trovano una corrispondente rappresentazione nel reddito imponibile fiscale.

Anche sotto questo profilo sarà necessario comprendere quale criterio debba essere utilizzato per coordinare la disciplina fiscale con quella previdenziale.

BARACCO FORNASIERO SRL

PALAZZO SARMATIA - VIA ALSAZIA 3/A INT. 10 - PADOVA (PD)

IL PRESENTE CONTENUTO È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO UFFICIALE WWW.BARACCOFORNASIERO.IT



BARACCO FORNASIERO
SINCE 1981

Il problema delle riserve formate negli esercizi precedenti

Un ulteriore elemento di complessità riguarda gli utili che vengono accantonati a riserva e distribuiti ai soci soltanto negli esercizi successivi.

Nella normale vita societaria, infatti, possono formarsi nel tempo **riserve di utili** riferibili a numerose annualità.

Qualora la rilevanza contributiva dovesse essere collegata al momento della successiva distribuzione degli utili, potrebbe rendersi necessario ricostruire la provenienza delle riserve distribuite, individuando l'esercizio nel quale gli utili si sono formati e verificando il relativo reddito fiscale.

Ciò potrebbe comportare, almeno in assenza di specifiche indicazioni operative, un significativo onere di monitoraggio delle riserve societarie stratificatesi nel corso degli anni.

La questione potrebbe diventare ancora più complessa considerando le differenti variazioni fiscali che hanno interessato ciascun esercizio e l'eventuale differimento temporale tra la deliberazione della distribuzione e l'effettivo pagamento del dividendo.

Si tratta quindi di aspetti che necessitano di un coordinamento chiaro e di indicazioni operative precise.

Un quadro ancora caratterizzato da incertezza

La sentenza della Corte di Cassazione rappresenta certamente un importante punto di riferimento interpretativo, ma **non può essere automaticamente assimilata a una modifica normativa** o a una nuova istruzione amministrativa dell'INPS.

Occorrerà pertanto verificare come l'orientamento espresso dalla Suprema Corte verrà recepito nella prassi.

La questione assume particolare rilievo considerando che l'impostazione tradizionalmente seguita dall'INPS ha previsto l'inclusione nella base imponibile contributiva della quota di reddito della S.r.l. attribuibile al socio lavoratore, anche indipendentemente dall'effettiva distribuzione dell'utile.

Si viene pertanto a creare una fase nella quale il recente orientamento giurisprudenziale dovrà essere coordinato con le indicazioni amministrative e operative sinora adottate.

Per tale ragione **appare opportuno adottare particolare cautela nell'applicazione immediata del principio** espresso dalla sentenza, soprattutto con riferimento alle posizioni contributive già consolidate e agli eventuali versamenti effettuati negli esercizi precedenti.

Necessari chiarimenti operativi

La portata della decisione rende quindi auspicabile un tempestivo chiarimento da parte degli enti competenti.

In particolare, saranno importanti le eventuali indicazioni dell'INPS sulle modalità di determinazione della base imponibile contributiva dei soci lavoratori di S.r.l. alla luce del nuovo orientamento espresso dalla Corte di Cassazione.

BARACCO FORNASIERO SRL

PALAZZO SARMATIA - VIA ALSAZIA 3/A INT. 10 - PADOVA (PD)

IL PRESENTE CONTENUTO È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO UFFICIALE WWW.BARACCOFORNASIERO.IT



BARACCO FORNASIERO
SINCE 1981

Allo stesso tempo, per gli aspetti che riguardano il rapporto tra reddito fiscale, utile societario, distribuzione delle riserve e imputazione dei redditi al socio, si rimane in attesa anche di eventuali comunicazioni o chiarimenti ufficiali da parte dell'**Agenzia delle Entrate**.

La complessità della materia potrebbe inoltre rendere opportuno un intervento del legislatore volto a definire con maggiore precisione il coordinamento tra reddito d'impresa, utile civilistico e imponibile previdenziale.

Una disciplina più chiara consentirebbe di ridurre il rischio di interpretazioni differenti e, soprattutto, di evitare che sulle imprese, sui soci e sui professionisti ricadano oneri di ricostruzione e monitoraggio particolarmente complessi.

ATTENZIONE – QUADRO OPERATIVO ANCORA IN EVOLUZIONE

La pronuncia della Cassazione non equivale a una modifica normativa né, allo stato, a un aggiornamento ufficiale delle istruzioni amministrative. Saranno pertanto determinanti i successivi chiarimenti dell'**INPS**, dell'**Agenzia delle Entrate** e gli eventuali interventi legislativi.

Lo Studio seguirà attentamente l'evoluzione della materia

La sentenza n. 25377/2026 della Corte di Cassazione costituisce pertanto un importante sviluppo nella disciplina contributiva applicabile ai soci lavoratori di S.r.l., ma **lascia aperti numerosi interrogativi** che dovranno essere risolti attraverso i successivi sviluppi della prassi amministrativa, della giurisprudenza ed eventualmente della normativa.

In questa fase appare quindi prudente evitare automatismi e valutare ogni posizione sulla base delle specifiche caratteristiche della società, del regime fiscale applicato, della composizione delle riserve e della posizione previdenziale del singolo socio.

PRESIDIO TECNICO E MONITORAGGIO

Lo **Studio Baracco Fornasiero** seguirà con particolare attenzione l'evoluzione della questione, monitorando le eventuali comunicazioni dell'**INPS** e dell'**Agenzia delle Entrate**, nonché gli ulteriori sviluppi giurisprudenziali e normativi.

Sarà cura dello Studio approfondire tempestivamente le indicazioni che verranno fornite dagli enti competenti, al fine di valutarne concretamente gli effetti sulle posizioni contributive dei soci lavoratori di S.r.l. e sulle modalità di determinazione del relativo imponibile previdenziale.

BARACCO FORNASIERO SRL

PALAZZO SARMATIA – VIA ALSAZIA 3/A INT. 10 – PADOVA (PD)

IL PRESENTE CONTENUTO È CONSULTABILE ANCHE SUL SITO UFFICIALE WWW.BARACCOFORNASIERO.IT